

**Settore Pianificazione Territoriale
Servizio pianificazione del territorio**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

**Procedimento Unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010,
relativamente all'istanza di Permesso di Costruire presentata al
Comune di Valsamoggia da Toyota Material Handling Italia s.r.l.,
in variante urbanistica al PSC e al RUE vigenti**

Comune di Valsamoggia

PROCEDIMENTO:

**Determinazioni previste ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010
e contestuale valutazione ambientale di cui all'art. 19
della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017**

Bologna, 20 maggio 2026
Allegato n° 1 all'Atto del Sindaco del 28/05/2026

INDICE

1. INQUADRAMENTO E FASI PROCEDIMENTALI	4
2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA.....	4
3. LA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA	6
4. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA.....	6
5. MODIFICA DELL'ACCORDO TERRITORIALE.....	7
6. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA.....	8
7. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) ..	14
8. PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ	17
9. CONCLUSIONI	18
ALLEGATI.....	19

1. INQUADRAMENTO E FASI PROCEDIMENTALI

La proposta in esame è stata presentata in data 01/10/2024 dall'impresa Toyota Material Handling Italia s.r.l. al SUAP associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, il quale, con nota acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG 72948 del 08/11/2024, ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 14 e segg. della Legge n. 241/1990, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici".

La Città Metropolitana di Bologna, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP, ha richiesto integrazioni documentali e chiarimenti con proprie note PG 76423 del 22/11/2024, PG 48186 del 18/07/2025, nonché in sede di terza seduta di conferenza, come da verbale PG 12819 del 23/02/2026. La documentazione richiesta è stata prodotta dal proponente e dai competenti uffici del Comune di Valsamoggia, e con nota acquisita agli atti al PG 26270 del 14/04/2026 è stata trasmessa dal SUAP alla Città metropolitana per l'acquisizione delle determinazioni di competenza, unitamente ai pareri degli Enti coinvolti in conferenza.

2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il progetto presentato si sostanzia nella nuova costruzione di un nuovo insediamento produttivo, finalizzato all'ampliamento ed alla concentrazione delle sedi operative dell'impresa Toyota Material Handling Italia s.r.l., attualmente dislocate in 4 edifici sul territorio metropolitano ed in particolare nei Comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Anzola dell'Emilia e Valsamoggia.

L'area individuata è ricompresa nell'Hub metropolitano del Martignone di cui all'art. 42 del PTM, localizzato a nord-est del territorio comunale, lungo la SS n. 9 Via Emilia, ed è inquadrata dal PSC vigente quale idonea ad ospitare nuove quote di sviluppo, nel quadro del vigente per gli Ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritto il 29/06/2012. L'area di intervento, in particolare, è classificata quale sub-ambito di nuovo insediamento APS.Mi2.

In forza della conclusione del periodo transitorio di cui all'art. 4 della L.R. n. 24/2017, tale previsione di PSC, derivante dalla disciplina urbanistica previgente e non attuata entro il termine del suddetto periodo transitorio, ha perso efficacia. L'area pertanto, come chiarito anche dal parere del Settore governo e qualità del territorio della Regione Emilia-Romagna PG 2024/1006538 del 16/09/2024, ricade tra le aree *attualmente qualificabili urbanisticamente come "aree bianche", ovvero come ambiti da ripianificare e, dunque, come areali nei quali si è in attesa che l'Amministrazione comunale, con il PUG, stabilisca la disciplina generale di assetto di propria competenza, in conformità alle previsioni della nuova legge urbanistica regionale.* Nelle more dell'approvazione del PUG l'area pertanto ha caratteristiche di territorio rurale.

L'intervento proposto comporta variante al PSC e RUE vigenti nel Comune di Valsamoggia, individuando un'area di Superficie Territoriale pari a 79.792 mq e prevedendo l'assegnazione di una Superficie Utile pari a 27.664,90 mq e di una Superficie Accessoria pari a 1204,50 mq, oltre alla definizione di un'area destinata a dotazioni territoriali da cedere all'amministrazione comunale. I

principali parametri urbanistici della proposta in esame, come riportati negli elaborati progettuali, sono in sintesi:

Destinazioni ammesse: uso c1 (eccettuata la funzione logistica e/o magazzini riconducibili a uso logistico)
Superficie Territoriale STer = 79.792 mq
Superficie Fondiaria SF= 65.310 mq
Superficie Utile SU = 27.664,90 mq
Superficie Accessoria SA = 1.204,50 mq
Superficie Complessiva SC = SU + 60% SA = 28.387,60 mq
Superficie Totale ST = 30.217,92 mq
Area in cessione per dotazioni territoriali = 12.482 mq
Parcheggi Pubblici (P1) = 4.052 mq
Verde Pubblico = 8.517 mq
Parcheggi pertinenziali (P3) = 245 P.A. (3.062,50 mq), 22 P. Autocarri (660 mq)
Superficie permeabile = 31.239 mq (39% STer)

La proposta in esame è da computarsi ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui all'art. 6 della L.R. n. 24/2017, non ricadendo nei casi di esclusione elencati al comma 5 del medesimo articolo. Il consumo di suolo conseguente all'attuazione dell'intervento è pari a 7,16 ha, entro i limiti della quota complessiva di consumo di suolo del 2% calcolata sul perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Valsamoggia. L'intervento occuperà infatti una superficie complessiva di 7,98 ha, di cui 0,82 ha insistenti su una porzione di territorio già urbanizzato.

Evidenziato che l'attivazione dell'art 8 del DPR 160/2010 ha come presupposto che *"lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti"*, si prende atto che la documentazione progettuale è stata corredata, anche in ottemperanza all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 24/2017 e all'art. 18, comma 2, della L.R. n. 24/2017, da una disamina delle alternative localizzative in relazione all'insediamento proposto, e che il Servizio Urbanistica - Sportello Unico Edilizia del Comune di Valsamoggia ha dichiarato con nota acquisita al PG 1897 del 15/01/2026 che *non esistono attualmente ragionevoli alternative consistenti nel riuso e nella rigenerazione di aree già urbanizzate all'interno del perimetro limitrofo delle sedi esistenti aventi una superficie adeguata alle necessità e classificate dalla vigente pianificazione ad usi produttivi.*

In coerenza con l'art. 50 del PTM *"Condizioni di sostenibilità delle nuove urbanizzazioni"*, nonché con l'art. 35, comma 2, della L.R. n. 24/2017 *"Disciplina delle nuove urbanizzazioni"*, si rileva che la Società Toyota Material Handling Italia s.r.l. si è impegnata a:

- contribuire alla realizzazione del tratto di bicipolitana #1 così come determinato in ambito del collegio di vigilanza del 15/05/2026, tramite versamento di circa euro 500.000 al Comune di Valsamoggia;
- a progettare e realizzare il percorso ciclopedonale in sede propria di collegamento tra il nuovo comparto produttivo e la SS9 via Emilia, comprensivo di illuminazione e alberature, e che risulterà quindi parte integrante delle opere di urbanizzazione.

Si prende atto inoltre che l'amministrazione comunale ha previsto l'impegno da parte del privato al versamento di un importo pari a € 600.000,00 al fine dell'efficientamento energetico di un edificio comunale.

3. LA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

Relativamente alla proposta di variante urbanistica, vista la documentazione prodotta, si dà atto delle valutazioni effettuate dal Comune di Valsamoggia, il quale, con nota acquisita agli atti della Città metropolitana in data 16/01/2026 con PG. 2754 ha chiarito che la proposta costituisce variante al PSC e del RUE vigenti, comportando modifiche normative, ed in particolare:

- all'art. 5.4 del PSC avente ad oggetto "*Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni*";
- all'art. 6.25 del PSC inerente gli "*Obiettivi dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'area bazzanese – Ambiti produttivi di rilievo sovracomunale APS*";
- all'art. 6.26 del PSC avente ad oggetto le "*Modalità di attuazione dei sub-ambiti APS.Mi entro l'ambito sovracomunale del Martignone*";
- alla scheda dell'Ambito territoriale Martignone 2 – APS.Mi2, con l'aggiornamento dei contenuti della scheda;
- introduzione nel RUE di una nuova scheda "*IUC.P CR21 – Via Cassoletta*", che tiene conto delle prescrizioni e condizioni della scheda del PSC APS.Mi2 e definisce i parametri urbanistici dell'intervento;

La proposta comporta anche modifiche cartografiche agli elaborati del PSC e del RUE al fine della perimetrazione del lotto di intervento, come si evince dall'elaborato "*Proposta di variante agli strumenti urbanistici*".

4. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA

Rispetto alla pianificazione territoriale metropolitana si rilevano i seguenti temi sulla base dell'analisi della cartografia e della normativa del PTM stesso:

- il lotto di intervento è ricompreso in Aree agricole della Pianura Alluvionale (artt. 16, 18), attestandosi in continuità con aree comprese nel territorio urbanizzato dell'Hub metropolitano del Martignone e dell'area produttiva Ca' d'oro (artt. 7, 42)
- l'area ricade in Zone di tutela di elementi della centuriazione (artt. 18, 47 e art. 8.2 del PTCP – Allegato B PTM)
- nell'area sono individuati quali scenari di pericolosità idraulica: scenari P2 derivati dal reticolo naturale principale (Torrente Samoggia) e dal reticolo secondario di pianura (art. 30)
- l'area presenta un rischio sismico, individuato quale: Area B-Depositi di margine appenninico-padano (art. 28)
- l'area è interessata dalla Fascia di connessione collina/pianura (direttrice Via Emilia) (artt. 17, 18, 47)
- l'area ricade in Zone di protezione inquinamento luminoso (art. 13.7 bis)

- l'area è ricompresa in Unità di paesaggio: pianura persicetana (artt. 3.1 e 3.2 del PTCP – Allegato B PTM)

L'Hub metropolitano sopra citato, ai sensi dell'art. 42 del PTM, fa parte dei nodi primari del sistema produttivo metropolitano bolognese che, in relazione alla scarsa interferenza con gli ecosistemi naturali, alla ottimale ubicazione rispetto alle reti infrastrutturali ed a un sufficiente livello di accessibilità con il trasporto pubblico, sono valutati come idonei per rispondere ad una domanda di insediamento, anche da parte di attività che richiedono rilevanti superfici e generano flussi consistenti di traffico indotto. L'Hub di cui sopra è localizzato lungo la via Emilia quale asse territoriale fortemente urbanizzato e, in alcuni tratti, senza soluzione di continuità. L'ambito si colloca, in particolare, tra il Centro abitato di Anzola dell'Emilia e quello di Ponte Samoggia, configurandosi come "agglomerato a sé stante" rispetto ai centri abitati stessi. L'area oggetto di intervento si colloca all'interno dell'Hub sopra descritto, in continuità con aree comprese nel territorio urbanizzato dell'Hub stesso e dell'area produttiva Ca' d'oro (anch'essa parte dell'Hub). Il lotto non affaccia direttamente sulla via Emilia, collocandosi a circa 150 m dalla stessa, ed è accessibile dalla via Cassoletta.

Il progetto prevede la realizzazione e cessione di aree per dotazioni di parcheggio e verde pubblico nella porzione ovest lungo la via Cassoletta, la costruzione di tre corpi di fabbrica (palazzina uffici, palazzina servizi ed edificio produttivo) nella zona nord-est, in adiacenza al costruito dell'area produttiva Ca' d'oro, oltre ad uno spazio dedicato a verde pertinenziale localizzato nella porzione sud.

In merito alle interferenze sopra richiamate, non si riscontrano in linea generale incompatibilità e/o elementi ostativi alla realizzazione del progetto, pertanto si ritiene la proposta in esame coerente con il PTM anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 6, e all'art. 47, comma 7, in quanto l'intervento riguarda un'area ricompresa all'interno dell'hub Martignone, non compromettendo pertanto spazi aperti tra i "centri abitati", e le caratteristiche progettuali sono tali da non interferire con gli aspetti di tutela sopra evidenziati.

Si rileva che ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e lett. i) del PTM l'intervento contribuisce alla formazione del fondo perequativo metropolitano.

Per completezza appare, inoltre, necessario evidenziare che rispetto al PUMS l'area in oggetto risulta localizzata a circa 350 m dalla linea Bicipolitana #1 "Via Emilia" da finanziare.

Si rileva pertanto una generale coerenza del progetto con la pianificazione territoriale vigente e si demanda al paragrafo "Valutazione della proposta" per le valutazioni di maggior dettaglio in merito alla proposta in esame.

5. MODIFICA DELL'ACCORDO TERRITORIALE

In data 20/04/2006 è stato sottoscritto fra la Provincia di Bologna, il Comune di Crespellano e il Comune di Anzola dell'Emilia, l'Accordo Territoriale per l'Ambito produttivo sovracomunale del Martignone, quale ambito suscettibile di sviluppo del quadrante occidentale della provincia bolognese. I contenuti del succitato Accordo sono stati condivisi e riconfermati all'interno dell'Accordo Territoriale per gli Ambiti produttivi dell'Associazione intercomunale Area

Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritto il 29/06/2012 fra la Provincia di Bologna, i Comuni oggi ricompresi nel Comune di Valsamoggia (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno) e i Comuni di Zola Predosa, Monte S. Pietro e Casalecchio di Reno.

In data 12/01/2024 è stato istituito il Tavolo tecnico interistituzionale per la formulazione dell'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia da sottoscrivere nell'ambito della formazione del PUG, ai sensi dell'art. 42 del PTM. Nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo, l'ambito in oggetto è disciplinato dai succitati Accordi del 2006 e del 2012, richiamati quali pienamente validi ed efficaci anche all'art. 13, comma 3, del PTM.

Il Comune di Valsamoggia in data 20/01/2026 ha convocato il tavolo tecnico al fine di condividere una proposta di modifica dell'Accordo territoriale 2012, necessaria per la conclusione del procedimento in oggetto, che comporta il superamento del dimensionamento assegnato dall'art. 3 dell'Accordo Territoriale 2012 all'ambito produttivo del Martignone, definito in 46 ha, per complessivi 7,98 ha.

Nell'ambito dei lavori del suddetto tavolo tecnico, che ha coinvolto i rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell'Accordo Territoriale 2012, è stata condivisa la possibilità di superamento del dimensionamento assegnato dall'art. 3 dell'Accordo Territoriale di cui sopra, dando atto che la positiva conclusione del procedimento in esame comporta un consumo di suolo pari a 7,16 ha, contenuto entro la quota complessiva di consumo di suolo del 2% calcolata sul perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Valsamoggia.

Come a documentazione agli atti (PG 23517/2026) l'integrazione all'Accordo Territoriale vigente si sostanzia pertanto in un "addendum" al testo sottoscritto nel 2012, che ha modificato il dimensionamento dell'Hub metropolitano del Martignone e condiviso la quota del consumo di suolo da utilizzare al fine della conclusione del procedimento in oggetto.

L'addendum all'Accordo Territoriale vigente è stato pertanto approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8 del 25/03/2026 e con apposite deliberazioni consiliari degli Enti sottoscrittori. La suddetta modifica è stata successivamente sottoscritta in data 01/04/2026.

Della quota di consumo di suolo sarà data evidenza nella Delibera di Consiglio metropolitano deputata alla ricognizione delle quote di superficie territoriale consumabile ai sensi dell'art. 49, comma 10, del PTM.

6. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Le valutazioni di cui alla presente Relazione, di seguito riportate, sono rese a seguito della valutazione degli elaborati progettuali e tenuto conto delle valutazioni espresse da ARPAE AAEM con esclusivo riferimento alla documentazione conclusiva trasmessa dal SUAP dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con PG 26270 del 14/04/2026 e appositamente scaricata dal link specificatamente indicato dal Comune, e successivamente acquisita agli atti della Città metropolitana con PG 35426/2026 e segg..

La proposta in esame è valutata positivamente dalla Città metropolitana, dando atto che si inserisce in un ambito idoneo alla sua localizzazione ed è stata elaborata con attenzione al contesto. La progettazione presenta diversi

accorgimenti qualificanti, quali, ad esempio, la concentrazione delle aree destinate a verde pubblico e privato, fruibili dai lavoratori nonché funzionali ad assolvere la funzione di connessione ecologica, e persegue gli obiettivi di cui agli art. 37 *Forestazione metropolitana* e 39 *Incremento della resilienza e metabolismo urbano* del PTM. La proposta presenta, a titolo esemplificativo, un elevato indice di permeabilità (circa il 39% della Superficie Territoriale) e prevede interventi di forestazione nelle aree destinate a verde pubblico e privato, soluzioni progettuali basate sulla natura (NBS), ed in generale azioni volte all'incremento del metabolismo urbano, all'adattamento/adequamento alla crisi climatica e al potenziamento dei servizi ecosistemici, oltre all'efficientamento energetico degli edifici in progetto. Si dà atto altresì che, come meglio evidenziato al precedente paragrafo "*Contenuti della proposta*" l'intervento è accompagnato da opere volte all'efficientamento energetico di un edificio di proprietà comunale, dalla contribuzione alla realizzazione della Bicipolitana #1 lungo la via Emilia e dalla realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra l'insediamento e la via Emilia.

Per quanto dettagliatamente motivato si esprime una valutazione generale positiva sulla variante proposta, coerente con la pianificazione sovraordinata con particolare riferimento al PTM e al PUMS nel rispetto delle osservazioni e delle riserve di seguito indicate. Si demanda pertanto all'Amministrazione comunale la verifica circa il recepimento delle stesse nell'ambito del procedimento e della successiva fase attuativa degli interventi.

1. Variante Urbanistica

Il Comune di Valsamoggia è dotato di PSC e RUE vigenti, redatti ai sensi della L.R. n. 20/2000 e approvati nel dicembre 2013 dai Consigli comunali di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, oggi confluiti nel Comune di Valsamoggia, e successive varianti specifiche approvate nel gennaio 2013 e novembre 2017.

Relativamente alla variante al PSC si evidenzia quanto segue:

L'art. 5.4 *Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni* del PSC, assume l'Accordo Territoriale come riferimento per il dimensionamento dell'offerta di nuove aree produttive nel territorio dell'Area Bazzanese. L'Addendum al suddetto accordo, come meglio evidenziato nel precedente paragrafo "*Modifica dell'Accordo Territoriale*", ha disposto l'incremento del dimensionamento al fine dell'attuazione dell'intervento in oggetto.

L'art. 5.4 prevede, inoltre, al comma 7, la disciplina relativa alle quote di dotazioni territoriali dovute, che risultano, nel caso di specie, verificate anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c) della L.R. n. 24/2017.

Riserva 1

Considerato che l'Accordo del 2012 è stato integrato e modificato in merito al dimensionamento con l'addendum approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8/2026 e sottoscritto il 01/04/2026, si chiede di precisare nel testo degli artt. 5.4 e 6.25 del PSC gli estremi di approvazione e sottoscrizione del suddetto addendum.

Si dà atto inoltre che la documentazione di variante è corredata dalla scheda dell'Ambito territoriale Martignone 2 – APS.Mi2, riferita in gran parte ad aree non oggetto del presente procedimento speciale di variante. Si prende atto dell'aggiornamento della suddetta scheda, consistente essenzialmente nell'allineamento dei contenuti alla sopraggiunta L.R. n. 24/2017 ed al PTM. Si chiede, tuttavia, di aggiornare la scheda di cui sopra evidenziando che i contenuti della stessa sono da ritenersi riferiti limitatamente al perimetro del lotto di intervento.

Relativamente alla variante al RUE e agli aspetti progettuali e di coerenza con la pianificazione territoriale vigente si evidenzia quanto segue:

Osservazione 1

Si dà atto che la proposta progettuale prevede la realizzazione di una quota di parcheggi pertinenziali superiore a quanto disposto dall'art.3.1.5 del RUE per l'uso di progetto, pur necessitando di una minor quantità di posti autocarri (circa 22% del totale posti auto, in luogo del 30% richiesto dal RUE). Si dà atto altresì che il progetto prevede un'altezza massima superiore al 13,50 m, realizzabile ai sensi dell'art. 4.4.3 del RUE, per esigenze specifiche, *attraverso intervento unitario convenzionato (IUC) o PUA.*

Si ritiene che la scheda di RUE possa essere articolata prevedendo i parametri dell'intervento previsti, da articolarsi in funzione della proposta progettuale, senza necessità di richiedere interventi in deroga. Si chiede, pertanto, di recepire tale indicazione nella scheda specifica di RUE denominata "IUC.P.CR.21" prevedendo la diversificazione delle quote di parcheggio in funzione delle esigenze manifestate dal proponente e definite negli elaborati di progetto.

Relativamente alla scheda di variante del RUE denominata "IUC.P.CR.21", si chiede inoltre di prevedere un richiamo espresso al procedimento in oggetto, prevedendone i relativi estremi degli atti di approvazione, da integrare in fase conclusiva.

Osservazione 2

Si dà atto che nella documentazione progettuale è stata effettuata una disamina delle interferenze cartografiche derivanti dalla localizzazione del progetto rispetto alle tavole del PTM e delle relative norme di piano. Tuttavia, richiamato quanto evidenziato da ARPAE AAEM nella relazione istruttoria allegata (Allegato 1) in merito all'interferenza con la fascia di connessione collina/pianura (direttrice via Emilia), si chiede di precisare nella dichiarazione di sintesi come la proposta progettuale risponda a quanto disposto dall'art. 18, comma 6, e dall'art. 47, comma 7, del PTM, mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dovuti accorgimenti nella progettazione del verde e nella distribuzione dei volumi all'interno lotto di intervento. Si chiede inoltre di precisare nella scheda del RUE che eventuali modifiche all'assetto planimetrico, anche di natura non sostanziale, tengano in considerazione gli elementi di tutela sopra richiamati.

Osservazione 3

Si dà atto che la proposta è corredata dallo schema di convenzione urbanistica, che disciplina gli obblighi in capo al privato e che dovrà essere sottoscritta al fine dell'attuazione degli interventi in progetto.

Pur demandando al Comune la competenza circa la verifica dei contenuti della

stessa, con particolare riferimento alle modalità e tempistiche per la realizzazione degli interventi, si ritiene di evidenziare quanto segue.

La proposta in esame viene attuata mediante un procedimento speciale in variante alla pianificazione urbanistica derivante dalla previgente L.R. n. 20/2000, la cui attuazione, in coerenza con i disposti di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 24/2017, dovrà avvenire in tempi certi e brevi, allo scopo di assicurare l'immediato avvio e l'attuazione degli interventi. Si suggerisce pertanto al Comune di prevedere nella convenzione urbanistica il termine di 5 anni per l'attuazione degli interventi, sia con riferimento alle opere di interesse pubblico che agli interventi privati, al fine della celere e completa attuazione delle previsioni dello strumento.

Si chiede altresì di recepire nello schema di convenzione quanto specificato al successivo paragrafo "Rigenerazione", nonché al paragrafo "Perequazione Territoriale Metropolitana".

Si chiede infine di procedere con una generale verifica della documentazione recependo, ovunque necessario, le prescrizioni derivanti dalla presente relazione istruttoria e dai pareri degli Enti, e di adattare conseguentemente anche lo schema di convenzione urbanistica.

Osservazione 4

I Comuni dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia hanno dato avvio alla formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 45 della L.R. 24/2017 e, in data 18/03/2024, hanno assunto la proposta di PUG, redatto in forma intercomunale dall'Ufficio di Piano. Si dà atto che è stata effettuata una disamina rispetto alla coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi generali e con le scelte strategiche dello strumento urbanistico assunto, e si demanda all'Amministrazione comunale per le eventuali valutazioni e verifiche sugli aspetti di maggior dettaglio, quali ad esempio il soddisfacimento dell'indice RIE come previsto dalla disciplina del PUG.

2. Consumo di suolo

Come evidenziato nel precedente paragrafo "*coerenza con la pianificazione territoriale metropolitana*", la proposta in esame è da computarsi ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui all'art. 6 della L.R. n. 24/2017. La positiva conclusione del procedimento in esame comporta, in particolare, un consumo di suolo pari a 7,16 ha, calcolato secondo quanto definito all'art. 5, comma 5, della L.R. n. 24/2017, come il *saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica attuativa prevede la trasformazione insediativa al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, (...) e quelle per le quali la medesima pianificazione stabilisca una destinazione che richieda, all'interno del medesimo perimetro, interventi di desigillazione, attraverso la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo.*

Osservazione 5

Richiamato quanto evidenziato da ARPAE AAEM nella relazione istruttoria allegata (relazione PG 34328/2026 - Allegato 1) rispetto alla necessità di prevedere interventi di desigillazione e considerata l'alta attrattività del polo del Martignone, si ritiene auspicabile che il redigendo PUG valuti la possibilità di prevedere, tra gli interventi di rigenerazione dell'Hub, anche interventi finalizzati a ripristinare e incrementare la permeabilità del suolo. A tal fine si chiede al Comune, laddove non sia possibile per documentate motivazioni

procedere come richiesto da ARPAE AAEM, di prevedere nell'ambito della Strategia del PUG, in fase di formazione, l'obiettivo di compensare il consumo di suolo mediante interventi di desigillazione di aree da destinare a dotazioni territoriali che prevedano la permeabilità del suolo e da attuarsi in un definito arco temporale (da definire in sede di PUG) decorrente dalla data di approvazione del PUG mediante Accordi Operativi, piani attuativi di iniziativa pubblica o altra modalità di interventi appositamente individuati.

3. Rigenerazione

Si dà atto che il progetto contribuisce agli interventi di rigenerazione mediante specifici contributi sulla mobilità sostenibile. A tal fine, si evidenzia l'importanza assunta dalla necessità della realizzazione del percorso ciclabile e pedonale lungo la Via Emilia dal centro abitato di Anzola dell'Emilia al centro abitato di Ponte Samoggia, così come si evince sin dall'Accordo territoriale per l'ambito produttivo del Martignone, sottoscritto in data 20/04/2006, successivamente richiamato anche nell'Accordo territoriale dell'Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno sottoscritto in data 29/06/2012.

Evidenziato che, ad oggi, tale opera non è stata ancora realizzata e risulta parzialmente finanziata dai contributi derivanti dall'Accordo di Programma "Centro Samoggia", il Collegio di Vigilanza dell'Accordo Territoriale 2006, ha evidenziato la prioritaria necessità di attuazione di tale opera, determinando la compartecipazione al suo finanziamento da parte degli insediamenti produttivi e logistici che si insedieranno nell'ambito produttivo "Martignone" in misura proporzionale e parametrata alla superficie utile del singolo insediamento e tenuto conto delle funzioni e degli usi previsti. Si dà quindi atto che nella seduta del 15/05/2026, il cui verbale è in corso di redazione, sono state determinate le quote di finanziamento dell'opera a carico degli insediamenti privati e in particolare anche della società Toyota Material Handling Italia s.r.l.. Tale ipotesi è stata altresì condivisa in sede di tavolo tecnico come da verbale acquisito agli atti di Città Metropolitana di Bologna con PG 33995/2026. Il contributo relativo alla realizzazione della ciclabile a carico della società risulta pertanto pari a circa 497.968,20 euro.

Osservazione 6

Si chiede al Comune di Valsamoggia di prevedere uno specifico capitolo di bilancio finalizzato ad accertare tutte le risorse destinate alla realizzazione della ciclabile di cui sopra (a titolo esemplificativo, risorse derivanti all'Accordo di Programma "Centro Samoggia") comprensivo delle somme da accertare nell'ambito del presente procedimento, pari circa 497.968,20 euro. Si chiede inoltre di prevedere il vincolo di utilizzo delle risorse stesse per la realizzazione del percorso della Bicipolitana #1 "via Emilia" come da PFTE e da successive fasi progettuali che saranno condivise tra la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Valsamoggia e il Comune di Anzola dell'Emilia. Le modalità e le tempistiche di utilizzo delle risorse di cui sopra dovranno essere regolate da apposito accordo da sottoscrivere tra le parti firmatarie dell'Accordo Territoriale per l'ambito produttivo del Martignone, sottoscritto in data 20/04/2006, ovvero dai Comuni di Valsamoggia, Anzola dell'Emilia e Città metropolitana.

Relativamente a quanto sopra, si chiede che lo schema di convenzione urbanistica preveda espressamente l'impegno al versamento da parte del privato della somma determinata dal Collegio di Vigilanza sopra richiamato (pari a circa 497.968,20 euro). L'impegno dovrà prevedere che il versamento

al Comune di Valsamoggia, quale Soggetto Attuatore della realizzazione dell'infrastruttura ciclabile, avvenga all'atto di sottoscrizione della convenzione.

Relativamente al tema del trasporto pubblico, sentito il competente Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo del trasporto pubblico metropolitano, si rileva che nello studio di traffico e nei render 3D permane il riferimento alla fermata del TPL, correttamente eliminata negli altri elaborati progettuali su richiesta della Città metropolitana, in ragione del nuovo assetto della circolazione lungo via Cassoletta. Si chiede pertanto di effettuare un allineamento degli elaborati.

Considerato che è attualmente in corso un lavoro congiunto tra Enti locali, Città metropolitana, SRM, gestore del servizio di TPL e aziende finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e al miglioramento dell'accessibilità sostenibile dei lavoratori dell'Hub Martignone, si auspica la partecipazione anche della società Material Handling Italia s.r.l. al tavolo di lavoro e la possibile adesione volontaria alle misure che verranno individuate e promosse.

4. Perequazione Territoriale Metropolitana

In merito alla Perequazione Territoriale Metropolitana si dà atto di quanto riportato negli elaborati redatti dal proponente "Autocalcolo_CdC" e "Calcolo del contributo straordinario e del contributo di sostenibilità" e di quanto dichiarato dall'Amministrazione comunale nel citato parere urbanistico-edilizio ovvero che *"sarà cura dell'Amministrazione comunale stessa comunicare l'importo solo a conclusione del procedimento di cui all'oggetto, avendo solo a conclusione la certezza della somma in base alla superfici coinvolte"*.

Osservazione 7

Si rammenta al Comune di Valsamoggia l'obbligo di corresponsione al fondo perequativo metropolitano della quota pari al 50% delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle eventuali monetizzazioni oltre alle risorse derivanti dal contributo di sostenibilità, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dal "Regolamento per la gestione del Fondo perequativo metropolitano" approvato con atto del Consiglio metropolitano di Bologna n. 36 del 27/07/2022.

Considerato quanto sopra, si chiede al Comune di Valsamoggia di dare atto nell'atto di approvazione del procedimento della stima di tutti oneri dovuti comprensivo degli oneri di urbanizzazione secondaria, del contributo straordinario, del contributo di sostenibilità, e di eventuali monetizzazioni (di cui non si ravvisa sussistenza nel caso di specie). Tali importi dovranno essere inseriti nello schema di convenzione, ferma restando la necessità che il comune provveda con l'eventuale aggiornamento, se dovuto, in sede di rilascio del titolo edilizio o comunque sulla base delle disposizioni normative in materia edilizia. Si chiede di specificare in convenzione l'impegno del proponente al versamento degli stessi all'atto del rilascio del titolo abilitativo e comunque nel rispetto della normativa edilizia.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 51, comma 3, del PTM, *l'obbligo di corresponsione al Fondo (...) sussiste in capo al Comune a prescindere dalla possibilità dallo stesso Comune riconosciuta al soggetto privato di realizzare opere a scomuto, totale o parziale, di quanto dal medesimo soggetto privato dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.*

Infine, in riferimento allo schema di convenzione, all'articolo 3 "Clasole Specifiche a carico del Soggetto Attuatore" si rileva un refuso nell'indicazione degli importi relativi al contributo straordinario e al maggior valore generato. Sulla base di quanto riportato nella documentazione agli atti "Autocalcolo CdC" e "Calcolo del contributo straordinario e del contributo di sostenibilità", si chiede di indicare gli importi di cui sopra come segue, ferma restando la necessità di aggiornamento delle stime effettuate come meglio sopra rappresentato:

Maggior valore generato: 1.831.861,20 euro
Contributo Straordinario: 915.930,60 euro, di cui 50% pari a 457.965,3 euro
Contributo di sostenibilità: 16.800 euro
Oneri di Urbanizzazione secondaria: 179.417,02 euro, di cui il 50% pari a 89.708,51 euro
Monetizzazioni: non previste

7. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)

La Città metropolitana di Bologna, in qualità di Autorità competente, si esprime nel procedimento in oggetto, in merito alla valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con *Deliberazione* di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/2005, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEM di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato della Città Metropolitana di Bologna (Allegato 1).

Con nota PG 34680 del 14/05/2026 ARPAE AAEM ha trasmesso il documento "Istruttoria di VAS/ValSAT del procedimento unico ex art. 8 del DPR n.160/2010 per la costruzione di un nuovo insediamento produttivo di Toyota Material Handling Italia Srl, in comune di Valsamoggia" mediante il quale sono stati valutati gli effetti ambientali dell'insediamento di grande logistica in oggetto.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi attivata dal SUAP dei comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro sono pervenuti i seguenti pareri formulati dagli Enti convocati, comprensivi dei pareri degli Enti ambientali, trasmessi dal suddetto SUAP con nota PG 26270 del 14/04/2026 unitamente ai verbali delle sedute effettuate nell'ambito della suddetta Conferenza:

- Aeronautica Militare - Comando Squadra Aerea - 1a Regione Aerea
- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Distretto Reno - Ufficio Territoriale Di Bologna
- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"
- Gruppo HERA - INRETE Distribuzione Energia
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna

- Servizio Urbanistica e Sportello Unico Edilizia dell'Area gestione, Cura del Patrimonio, Sviluppo del Territorio, Programmazione Territoriale del Comune di Valsamoggia
- Ufficio Prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Comando Vigili del Fuoco di Bologna
- ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano Montagna
- Consorzio di Bonifica Renana - Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie tecniche

Si prende atto, inoltre che, così come dichiarato dal Servizio Urbanistica - Sportello Unico Edilizia del Comune di Valsamoggia con nota acquisita al PG 26462 del 15/04/2026, *durante il periodo di deposito (dal 20/11/2024 al 18/01/2025) non sono pervenute osservazioni dagli Enti ed organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e singoli cittadini relativamente al documento di ValSAT.*

Gli Enti, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno espresso parere favorevole nell'ambito del presente procedimento, pur condizionando la proposta a specifiche misure di sostenibilità ambientale di cui si dà atto anche nella relazione istruttoria di ARPAE AAEM acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 34680/2026, quale parte integrante della presente relazione.

Relativamente alle valutazioni di ARPAE AAEM, si evidenzia che tale contributo ha richiamato la necessità del completo e puntuale recepimento di tutte le prescrizioni impartite dagli enti e organismi ambientali sopra citati, nonché evidenziato aspetti riconducibili, a titolo esemplificativo, a tematiche ambientali quali l'impatto del traffico e acustico, le mitigazioni ambientali, la mobilità sostenibile, l'aggiornamento di alcuni dati e refusi, ecc.

1. Usi di progetto

Con riferimento agli usi previsti dalla nuova scheda di RUE, trattandosi di intervento di un insediamento con funzioni produttive definito quale *"Uso c1 funzione produttivo e terziaria (eccettuata la funzione logistica e/o magazzini riconducibili a uso logistico)"*, la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale è stata svolta secondo i parametri e gli indicatori propri per l'uso dichiarato.

Richiamate pertanto le valutazioni di ARPAE AAEM (relazione PG 34328/2026 - Allegato 1), si evidenzia che, trattandosi di un procedimento speciale finalizzato all'approvazione di un progetto, qualsiasi modifica agli usi, parametri urbanistici ed edilizi, così come definiti nell'ambito del presente procedimento, comporta necessariamente un procedimento di variante urbanistica, con nuove valutazioni relative alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), rilevato anche che la scheda di RUE prevede specificatamente l' *"Uso c1 funzione produttivo e terziaria (eccettuata la funzione logistica e/o magazzini riconducibili a uso logistico)*. Si chiede pertanto di prevedere nella scheda di RUE di assoggettare le modifiche di cui sopra ad un procedimento di variante urbanistica, corredato da apposita ValSAT.

2. Rischio idraulico e alluvionale

Come è noto, con deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 13/2025 del 18/12/2025, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdB Po) ha adottato il progetto di Variante al PAI (Piano per l'assetto idrogeologico) del fiume Po, individuando nuove fasce fluviali secondo la metodologia del PAI Po e definendo le linee di assetto sulla base degli aggiornamenti del quadro conoscitivo relativi alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico, anche conseguentemente agli eventi alluvionali del maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024.

Viste le nuove mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA, è stato rilevato per l'area oggetto di intervento un peggioramento degli scenari di pericolosità e, nello specifico, si riscontra un passaggio dallo scenario M-P2 a quello H-P3 per il reticolo idrografico principale (RP), derivante dal Torrente Samoggia. Inoltre, una piccola porzione dell'area, posta a nord dell'insediamento di progetto, risulta compresa nella fascia fluviale di tipo C (art. 31 NA PAI Po).

A tal proposito, vista anche la deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 11/2025 del 18/12/2025 che stabilisce che nelle aree interessate da alluvioni individuate dall'aggiornamento delle mappe di pericolosità trovano applicazione, fino alla approvazione della suddetta Variante, le disposizioni di cui ai PSAI vigenti riguardanti il coordinamento fra PGRA e i PSAI medesimi, si dà atto che la documentazione di ValSAT, in relazione al rischio alluvionale è stata aggiornata rispetto alle vigenti normative settoriali.

Osservazione 8

Alla luce di quanto sopra, considerato che il PAI assegna alle Regioni il compito di definire disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, così come meglio specificato nell'art. 7 del Decreto del Segretario Generale (DSG) dell'AdB Po n. 4/2026, nelle more dell'emanazione delle norme attuative da parte dell'ente regionale, e richiamato quanto evidenziato da ARPAE AAEM (relazione PG 34328/2026 - Allegato 1), che chiede *"di integrare l'asseverazione di non incremento del rischio idraulico con il riferimento alla nuova cartografia del PGRA III ciclo, specificando se le misure di mitigazione previste sono sufficienti a mettere in sicurezza gli utilizzi previsti per l'area in pericolosità alta P3-H ed a contenere quanto più possibile il rischio residuo"*, si chiede di aggiornare l'asseverazione accludendo, oltre a quanto sopra richiesto, le valutazioni in riferimento alla compatibilità con gli usi di progetto, con particolare attenzione all'interferenza evidenziata con la porzione ricompresa nella fascia fluviale di tipo C, al fine di evidenziare tutte le misure non strutturali di mitigazione del rischio attraverso la consapevolezza del rischio, la riduzione della vulnerabilità e la gestione dell'emergenza come indicato dal sopracitato art. 7 del DSG AdB Po n.4/2026.

3. Dichiarazione di sintesi

L'elaborato *"Dichiarazione di sintesi"*, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L.R. n. 24/2017, è il documento che *"dà conto degli esiti della ValSAT, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio"*.

Osservazione 9

Considerate le valutazioni di ARPAE AAEM (relazione PG 34328/2026 - Allegato 1), si richiama la necessità che l'amministrazione comunale aggiorni questo documento costitutivo della ValSAT come previsto ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 24/2017, accludendo allo stesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:

- Gli aspetti di coerenza con l'Accordo Territoriale dell'Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritto in data 29/06/2012 e del relativo addendum, sottoscritto in data 01/04/2026;
- La quota di consumo di suolo residua a seguito dell'approvazione del presente procedimento;
- La compatibilità della Via Cassoletta rispetto agli usi di progetto e alle tutele esistenti;
- Gli impegni per la mobilità sostenibile (collegamenti ciclabili e pedonali, il sostegno al TPL di cui al tavolo tecnico in corso, come previsto dall'art. 35, comma 2, della L.R. n. 24/2017);
- La compatibilità dell'insediamento rispetto alle tutele esistenti di cui all'art. 47 del PTM, nonché la permanenza delle stesse e la valorizzazione della visuale libera verso la collina;
- L'aggiornamento degli impegni sul piano di monitoraggio in relazione allo studio di traffico, al bilancio energetico, all'irrigazione e manutenzione del verde;
- Gli aspetti progettuali ancora da definire evidenziati Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna.

8. PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

Come valutato e dettagliato nel parere allegato a firma del geologo del Settore Pianificazione territoriale PG 34680 del 14/05/2026 (allegato 2), si ritiene che le elaborazioni e verifiche effettuate, finalizzate alla definizione e conseguente riduzione della pericolosità sismica, sono da ritenersi sufficienti, sulla base delle quali viene espresso un parere favorevole al progetto in esame, fermo restando che nelle successive fasi esecutive si dovrà attestare il rispetto delle indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona sismica ed in particolare si dovrà provvedere:

- all'esecuzione di eventuali ed ulteriori indagini geognostiche che permetteranno una più accurata ricostruzione litostratigrafica e geotecnica: potrà essere così affinata la tipologia, la profondità ed il dimensionamento delle future fondazioni; dovranno sempre essere effettuate precise valutazioni delle portate ammissibili e dei cedimenti indotti dall'azione sismica;
- alla valutazione e mitigazione degli effetti cosismici d'instabilità ad oggi individuati: il valore LPI derivato dalla verticale di prova CPTu2 del maggio 2024 ha evidenziato un rischio alto derivante dalla liquefazione dei terreni indagati. Sarà opportuno in fase esecutiva eseguire ulteriori indagini geognostiche e verifiche a liquefazione al fine di definire con

maggiore dettaglio le scelte progettuali atte a mitigare tale criticità;

- alla verifica sia dei carichi effettivamente trasmessi al piede delle fondazioni sia della disequazione $E_d < R_d$ e degli stati limite ultimi in condizioni statiche e sismiche;
- alla verifica della rete scolante delle acque superficiali. Tale rete dovrà essere opportunamente dimensionata in funzione degli apporti delle acque provenienti dal deflusso superficiale;
- al mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni idrauliche superficiali dei terreni oggetto di studio (nell'area oggetto di studio il fenomeno della subsidenza influisce negativamente soprattutto rispetto al reticolo di drenaggio superficiale);
- all'ulteriore controllo del livello statico della falda acquifera;
- al pieno rispetto di tutte le prescrizioni presenti nella relazione geologica e sismica a corredo del presente procedimento.

Dovrà inoltre essere tenuto in debita considerazione, ai fini dell'effettiva riduzione del rischio sismico, il rischio derivante dall'amplificazione sismica al sito oltre alla coincidenza delle frequenze di risonanza tra il suolo e le strutture in progetto. Nello specifico, dalle analisi HVSR eseguite in sito, sono emerse le seguenti frequenze fondamentali:

- HVSR 1 0.63 ± 0.02 Hz (in the range 0.0 - 30.0 Hz)
- HVSR 2 0.69 ± 0.06 Hz (in the range 0.0 - 30.0 Hz)

9. CONCLUSIONI

Relativamente al procedimento in oggetto, la Città Metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere la coerenza della proposta con la pianificazione vigente e ad esprimere le valutazioni di propria competenza in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, nonché in materia di vincolo sismico e di compatibilità delle previsioni del piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi della L.R. 19/2008.

Acquisita e valutata, pertanto, tutta la documentazione presentata, con la presente Relazione si esprime un parere favorevole sulla proposta in oggetto in variante al PSC e RUE e sulla ValSAT, a condizione che siano accolte e integrate tutte le richieste formulate nella presente istruttoria e le prescrizioni impartite dagli Enti competenti, da ARPAE AAEM (relazione istruttoria acquisita agli atti della Città Metropolitana di Bologna con 34328 del 13/05/2026 - allegato 1) e del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (acquisito agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG 34680 del 14/05/2026 - allegato 2).

ALLEGATI

Allegato 1 - Istruttoria di VAS/ValSAT del procedimento unico ex art. 8 del DPR n.160/2010 per la costruzione di un nuovo insediamento produttivo di Toyota Material Handling Italia Srl, in comune di Valsamoggia - PG 34680 del 14/05/2026

Allegato 2 - Parere di compatibilità con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008) - PG 34680 del 14/05/2026

La funzionaria incaricata
Ing. Beatrice Silvano

La Responsabile
Servizio Pianificazione del territorio
Arch. Maria Grazia Murru

Documento prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs. n. 82/2005"